



BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli
Dott. Luca Bertelli
Tributarista Chaowei Dai
Dott. Andrea D'Antino
Dott.ssa Emily Pfitscher
Dott.ssa Adriana Di Virgilio

Merano, lì 7 dicembre 2022

Novità in materia fiscale

Gentile cliente,

con la presente circolare teniamo a informarVi sulle seguenti novità in ambito fiscale.

Sommario

1. Aggiornamento bonus energia.....	2
2. Rateazione bollette energia elettrica/gas.....	3
3. Fringe benefits esenti fino a 3mila euro	3
4. Ultime novità in merito ai bonus immobili.....	4
5. Comunicazione dei titolari effettivi al registro delle imprese	4
6. Variazione dati societari.....	5
7. Trattamento contabile degli omaggi natalizi.....	5
8. Trattamento contabile della cena di Natale	8

1. Aggiornamento bonus energia

Il bonus per l'acquisto di energia elettrica sotto forma di credito d'imposta è stato prolungato anche per il mese di dicembre a favore di imprese energivore, imprese gasivore ed imprese diverse dalle precedenti in presenza di determinate condizioni. Sono stati inoltre prolungati i termini di fruizione del credito e fornito ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione dello stesso da parte di alcuni soggetti.

Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva che va ad integrare la disciplina del bonus già esposta nelle nostre circolari precedenti:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	IV trimestre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%
Imprese non energivore (potenza $\geq$ 16,5kW)		15%	15%	30%
Imprese non energivore (potenza $\geq$ 4,5kW)				30%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%
Imprese non gasivore		25%	25%	40%

I requisiti oggettivi rimangono gli stessi. Il periodo di riferimento per l'accesso al beneficio per i mesi del quarto trimestre è quello del terzo trimestre 2022 rispetto ai costi sostenuti per il terzo trimestre 2019.

Coloro che si riforniscono di energia elettrica dallo stesso fornitore dal 2019 possono richiedere direttamente allo stesso il possesso del requisito oggettivo e ricevere l'ammontare esatto del credito d'imposta spettante. Altrimenti invitiamo i nostri clienti di rivolgersi direttamente al nostro studio per verificare l'accesso al beneficio e l'eventuale successivo calcolo e gestione del bonus.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro le seguenti scadenze:

- **entro il 31.12.2022**, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- **entro il 30.06.2023**, se relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Si pregano i clienti per i quali è stato calcolato il credito per il primo e secondo trimestre 2022 e che non prevedono di utilizzare lo stesso entro fine anno, di darcene notizia al fine di valutare le migliori alternative di utilizzo del credito senza che lo stesso vada perduto.

Inoltre, di seguito vengono proposti alcuni chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate nelle ultime settimane:

- è possibile la cessione del credito con scadenze diverse in base al periodo di riferimento del credito stesso;
- l'accesso al piano di rateizzazione di bollette è alternativo alla fruizione del credito d'imposta alle imprese relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- il credito d'imposta è esteso anche agli enti non commerciali e alle imprese esercenti attività agricola;
- è consentito l'accesso al credito anche per coloro che svolgono la propria attività in un immobile con utenze intestate al proprietario, e successivo riaddebito delle spese al conduttore.

2. Rateazione bollette energia elettrica/gas

Per i consumi di energia elettrica / gas naturale effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo. A tal fine le imprese dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito decreto ministeriale.

In caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l'impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell'importo residuo dovuto in un'unica soluzione. Come indicato al punto 1, l'adesione alla rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d'imposta.

3. Fringe benefits esenti fino a 3mila euro

È stata elevata la soglia di non imponibilità dei fringe benefits fino a 3mila euro per l'anno 2022.

Destinatari dell'agevolazione sono i dipendenti, i relativi familiari e i soggetti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come gli amministratori di società, i co.co.co, gli stagisti e così via. Le erogazioni possono essere di tipologia ed entità diverse tra i lavoratori, e riguardare solo un dipendente o solo alcuni.

L'ambito di applicazione della disciplina era già stato esteso nei mesi scorsi, includendo l'erogazione di somme e i rimborsi ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

La misura potrebbe avvantaggiare l'azienda in termini di minori contributi versati ma, se il tetto di esenzione di 3mila euro dovesse essere superato, tutto l'importo diventa imponibile, annullando il beneficio fiscale. Per tale motivo, si chiede ai clienti di porre massima attenzione al calcolo del plafond disponibile ed eventualmente rivolgersi allo studio per eventuali chiarimenti.

4. Ultime novità in merito ai bonus immobili

Nell'ambito del c.d. "Decreto Aiuti-quater", il Legislatore ha recentemente apportato delle modifiche nell'ambito di applicazione della detrazione del 110% tra le quali si evidenzia:

- la riduzione al 90% per l'anno 2023 (70% per il 2024, 65% per il 2025) della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022, con delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022, istanza del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione anche essa presentata entro il 25.11.2022;
- la fissazione di un maggior lasso di tempo (fino al 31.03.2023) entro il quale è riconosciuta la detrazione del 110% per gli interventi sulle c.d. "villette", se al 30.09.2022 i lavori risultano eseguiti per almeno il 30%;
- la limitazione della detrazione nella misura del 90% per le cosiddette "villette", ma ai soli proprietari e/o titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso, abitazione), che utilizzano l'immobile come abitazione principale e soddisfino il nuovo requisito reddituale (reddito familiare complessivo per l'anno precedente il sostenimento della spesa non superiore a € 15.000,00). Risultano quindi esclusi i soli detentori (es. comodatario ed inquilino) che potranno usufruire delle misure ordinariamente previste (50%, 65% ecc.);
- la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5/4) per i crediti non ancora utilizzati derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia entro il 31.10.2022 previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore/cessionario.

5. Comunicazione dei titolari effettivi al registro delle imprese

Nell'ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica devono comunicare al Registro imprese le informazioni relative ai titolari effettivi. L'obbligo riguarda i seguenti soggetti:

- le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (srl, anche semplificate, spa, sapa e cooperative);
- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato);
- i trust / istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia;

Si ricorda che il titolare effettivo è la persona fisica / persone fisiche alle quali, in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Lo studio si fa carico per tutti i suoi clienti di adempiere alla comunicazione entro i termini previsti.

6. Variazione dati societari

Per poter adempiere nei termini previsti dalla legge agli obblighi comunicativi con i vari enti pubblici si invitano i clienti di avvisare lo studio in merito a qualsiasi variazione societaria della struttura proprietaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano le seguenti possibili variazioni da comunicare:

- variazione del titolare effettivo o, in generale, soggetti detentori di quote societarie;
- cambio della sede sociale/residenza del socio;
- cambio indirizzo di residenza degli amministratori.

7. Trattamento contabile degli omaggi natalizi

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa al trattamento fiscale degli omaggi natalizi.

Per l'individuazione dei limiti, qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica (per esempio i cesti natalizi), è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti.

Per il corretto trattamento contabile degli omaggi natalizi bisogna differenziare a seconda che si tratti di: beni non oggetto dell'attività o beni oggetto dell'attività.

a) beni non oggetto dell'attività

IMPRESE				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario non superiore ad Euro 50,00	SI (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario superiore ad Euro 50,00	NO		Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: - 1,50% sui ricavi inferiori ad Euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti Euro 50 milioni.
A dipendenti		NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad Euro 3.000)

LAVORATORI AUTONOMI				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario non superiore ad Euro 50,00	SI (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Nel limite dell'1,00% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	Costo unitario superiore ad Euro 50,00	NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	
A dipendenti		NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad Euro 3.000)

b) beni oggetto dell'attività

Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario fino ad Euro 50,00	SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario superiore ad Euro 50,00			Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: - 1,50% sui ricavi inferiori ad Euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti Euro 50 milioni.
A dipendenti		SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad Euro 3.000)

8. Trattamento contabile della cena di Natale

Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza. Non si considerano spese di rappresentanza eventi con presenza esclusiva di dipendenti (come, per esempio, la cena di Natale), per i quali valgono i seguenti limiti di detraibilità/deducibilità:

Tipo di omaggio	Detrazione IVA	IRPEF/IRES
		Deducibilità della spesa
Cena di Natale esclusivamente con dipendenti	NO (mancanza di inerenza)	- Nel limite del 75,00% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante; - nel limite del 5,00‰ dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Cena di Natale con dipendenti ed altri soggetti	NO	Nel limite del 75,00% della spesa sostenuta. Tutte le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: - 1,50% sui ricavi inferiori a euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti euro 50 milioni. - Per i professionisti il limite è dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Andrea D'Antino
dantino.a@fiscalconsulent.com